

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA
Divisione III - Inquinamento atmosferico e qualità dell'aria
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
VA@pec.mite.gov.it

E, p.c.:

Ai Responsabili per i Controlli ambientali delle
Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la
Protezione dell'Ambiente
ARPA-APPA
(Indirizzi PEC in allegato)

OGGETTO: Criteri di conformità previsti dall'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento all'indice di disponibilità nell'ambito della verifica del rispetto del limite giornaliero per i monitoraggi delle emissioni in atmosfera.

In considerazione del fatto che in molti decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) emanati per gli stabilimenti degli impianti industriali di competenza statale viene richiesta la verifica di conformità delle emissioni in atmosfera indicando il valore limite emissione (VLE) come media giornaliera (m.g.), si evidenzia quanto segue in relazione all'obbligo, da parte dei Gestori degli impianti, di condurre i monitoraggi tramite i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) in modo da assicurare un quadro emissivo corrispondente alle effettive emissioni.

Relativamente ai criteri di conformità tra i valori misurati dai sistemi di monitoraggio in continuo e la confrontabilità con i relativi VLE, diverse disposizioni prodotte da ISPRA negli anni attraverso le differenti emanazioni della "Definizione di modalità di attuazione dei piani di monitoraggio e controllo (PMC)" consultabili nella seguente pagina web <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/controlli-e-ispezioni-ambientali/istruttorie-aia/piani-di-monitoraggio-e-controllo>, hanno riguardato diversi aspetti dei criteri di conformità ai VLE espressi in concentrazione e in massa, senza dirimere una questione tutt'oggi dibattuta che ha provocato, in particolare per i Grandi Impianti di Combustione (GIC), una disomogeneità di applicazione a livello nazionale.

In particolare, ad oggi, per i GIC i riferimenti normativi sono le indicazioni di cui all'allegato II alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ii che le indicazioni incluse nell'allegato VI sempre alla parte V del medesimo D.Lgs. 152/06 valevoli per tutti gli impianti dotati di SME.

Fatto salvo quindi quanto disposto dall'allegato II alla parte V, sezione 8 punto 5 per quanto riguarda la invalidazione di medie giornaliere, nelle giornate in cui siano stati invalidati almeno 3 valori medi orari a causa di malfunzionamento ai sistemi di misurazione in continuo, laddove non espressamente chiarito all'interno del singolo decreto autorizzativo, si ritiene che la validità delle medie orarie e giornaliere, ai fini della verifica di conformità rispetto ai VLE prescritti nelle diverse AIA, debba essere la seguente:

- le medie orarie sono considerate valide se ottenute con un numero di valori elementari pari almeno al 70% di quelli potenzialmente ottenibili nell'arco dell'ora, in condizioni di normale funzionamento al di sopra del minimo tecnico;



- le medie giornaliere sono considerate valide se le ore di normale funzionamento risultano superiori a 6 nell'arco della giornata e se la disponibilità delle medie orarie valide è garantita per almeno il 70% delle ore di normale funzionamento.

Tale richiesta è in linea con quanto previsto dal punto 5.2.1 dell'allegato VI alla parte V in cui viene ribadito che il numero minimo di medie orarie valide per l'ottenimento della media giornaliera è pari a 6 medie orarie validate nello stato di normale funzionamento ovvero sopra il minimo tecnico ambientale.

In conclusione, al fine di garantire la confrontabilità al VLE espresso su base giornaliera, a meno dei casi previsti nell'allegato II alla parte V punto 5, si ritiene che, per l'elaborazione e presentazione e validazione dei risultati relativi al monitoraggio delle emissioni convogliate, al fine della verifica di conformità rispetto al valore limite emissivo giornaliero, debbano essere considerate nel giorno le ore di normale funzionamento **superiori a 6 con almeno il 70% di disponibilità delle medie orarie valide rispetto alle ore di normale funzionamento**. Si precisa che con il termine "ora valida" si intende un'ora che soddisfa entrambi i requisiti, ovvero essere strumentalmente valida e corrispondere ad un periodo di normale funzionamento dell'impianto.

Salvo diversa indicazione di codesta Autorità, si ritiene quindi di dover richiedere ai Gestori degli impianti industriali di effettuare **dalla sesta ora in poi** il calcolo sulla media dei dati tenendo conto dell'indice di disponibilità di ciascuna singola ora di funzionamento, con applicazione della seguente formula dell'**indice di disponibilità su base giornaliera (I_{dg} che deve essere maggiore o uguale al 70%)** in analogia a quella indicata per il periodo mensile, al fine soprattutto di monitorare lo scenario emissivo rispetto al valore limite giornaliero prescritto:

$$I_{dg} = 100 \cdot \frac{N_s}{O_{nf}}$$

dove, nell'arco della giornata, N_s è il numero delle medie orarie valide registrate e O_{nf} indica le ore di normale funzionamento dell'impianto.

Si precisa, infine, che il valore di 17 ore riportato nello specifico paragrafo del "Reporting" dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli stabilimenti dotati di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza statale per la rappresentazione delle medie giornaliere ha una funzione meramente statistica, ma non è in alcun modo assimilabile ad un criterio di conformità rispetto ai valori limite emissivi autorizzati nei relativi decreti.

Rimanendo disponibile per fornire eventuali chiarimenti si porgono i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 /2005 e ss. mm. ii.)

Agenzia Regionale per la Tutela
dell'Ambiente dell'ABRUZZO
Viale G. Marconi, 178 -65127 – PESCARA
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della BASILICATA
Via della Fisica, 18 – e/d- 85100 – POTENZA
protocollo@pec.arpab.it

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della CALABRIA Via
Lungomare – Località Mosca
(Zona Giovino-Porto)- 88063-CATANZARO
direzionegenerale@pec.arpacal.it

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della CAMPANIA
Via Vicinale Santa Maria del Pianto
Centro Polifunzionale -Torre I - 80143 – NAPOLI
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione e
l'Ambiente dell'EMILIA ROMAGNA
Via Po, 5- 40139 – BOLOGNA
dirgen@cert.arpa.emr.it

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del
FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Cairolì, 14- 33057- Palmanova (UD)
arpa@certregione.fvg.it

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del LAZIO
Via Boncompagni, 101 - 00187 – ROMA
direzionecentrale@arpalazio.legalmailpa.it

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della LIGURIA
Via Bombrini, 8- 16149 - GENOVA
arpal@pec.arpal.liguria.it

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della LOMBARDIA
Via Ippolito Rosellini, 17- 20124 – MILANO
arpa@pec.regione.lombardia.it

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale delle MARCHE
Via Caduti del Lavoro, 40-60131 – ANCONA
arpam@emarche.it

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del MOLISE
Via U. Petrella, 1 - 86100 - CAMPOBASSO
arpamolise@legalmail.it

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del PIEMONTE
Via Pio VII, 9- 10135 -TORINO
protocollo@pec.arpa.piemonte.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale della Regione PUGLIA
Corso Trieste, 27- 70126- BARI
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della SARDEGNA
Via Contivecchi, 7- 09123-CAGLIARI
arpas@pec.arpa.sardegna.it

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della SICILIA
Via S. Lorenzo, 312/G – 90129- PALERMO
arpa@pec.arpa.sicilia.it

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della TOSCANA
Via Nicola Porpora, 22 -50144 – FIRENZE
arpaprotocollo@postacert.toscana.it

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale dell'UMBRIA
Via Pievaiola, 207/B-3 – Loc. San Sisto
06132 – PERUGIA
protocollo@cert.arpa.umbria.it

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della VALLE D'AOSTA
Località Grande Charrière, 44
11020 Saint-Christophe (AO)
arpavda@cert.legalmail.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del VENETO
Via Matteotti, 27- 35137- PADOVA
protocollo@pec.arpav.it

Agenzia Provinciale per la Protezione
dell'Ambiente – BOLZANO
Via Amba Alagi, 5- 39100 – BOLZANO
umwelt.ambiente@pec.prov.bz.it
adm@pec.prov.bz.it

Agenzia Provinciale per la Protezione
dell'Ambiente -TRENTO
Piazza Vittoria, 5 – 38122 - TRENTO
appa@pec.provincia.it